

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1169)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRONCHI, SEGNI, PARATORE, PARRI e RUINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1965

Modificazione dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, concernente la determinazione dell'assegno personale del Presidente della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. — Proponenti del presente disegno di legge sono tutti i senatori che, per aver ricoperta la suprema magistratura dello Stato o per nomina del Presidente della Repubblica, appartengono a vita a questa Assemblea.

Manca tra i proponenti solo il nome del Presidente Merzagora, il quale, in omaggio alla regola che impone al Presidente di Assemblea di non prendere posizioni sul merito di quanto debba essere fatto oggetto di deliberazione dell'Assemblea stessa, si è astenuto dall'apporre la sua firma al disegno di legge, del quale tuttavia — e non è indiscrezione farne cenno — è stato l'ispiratore insieme al Presidente dell'altro ramo del Parlamento.

Come è noto, l'articolo 84 della Costituzione demanda alla legge la determinazione della dotazione e dell'assegno del Presidente della Repubblica.

A ciò ha provveduto, fin dai primi giorni della 1^a legislatura repubblicana, il Parlamento con la legge 9 agosto 1948, n. 1077, la quale, all'articolo 2, ha fissato in lire 12 milioni annui la misura dell'assegno personale al Presidente.

Da tale data, che si distanzia ormai di 17 anni dai giorni nostri, nessuna modificazione è stata apportata alla somma anzidetta.

L'assegno è diventato così del tutto inadeguato ad assicurare alla suprema magistratura della Repubblica, anche sul piano economico, quella posizione che la dignità delle funzioni gli attribuiscono rispetto ad ogni altra carica pubblica.

Si pone, pertanto, l'esigenza di una nuova norma che valga a riportare ad un giusto livello la misura dell'assegno personale del Capo dello Stato, e si è a tal fine proposto il presente disegno di legge che determina l'assegno stesso nella somma annua di lire 30.000.000.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'assegno personale del Presidente della Repubblica determinato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, è elevato alla somma annua di lire trenta milioni, da corrispondersi in dodici mensilità.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.